

INTEGRALE

RISARCIMENTO PER RITARDO DEL CONCORSO - DIRIGENZA - CONCORSO - RITARDO - PERDITA DI CHANCE NON
RISARCIBILE.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2011, proposto da:

Ro.Sa., rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Fr. e Da.Gr., presso il cui studio in Palermo, via (...), è elettivamente domiciliato;

contro

- Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
- Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, via (...), sono domiciliati per legge;

per il risarcimento

del danno conseguente all'annullamento in sede giurisdizionale del bando di concorso interno, per titoli, a n. 33 posti di dirigente tecnico indetto dall'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con bando pubblicato il 17 gennaio 2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità e per l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 24 giugno 2015 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con ricorso, notificato l'8 novembre 2011 e depositato il giorno 16 successivo, il signor Ro.Sa. esponeva che, con bando pubblicato il 17 gennaio 2001, l'Assessorato regionale dei beni culturali aveva indetto un concorso interno - per soli titoli - finalizzato alla copertura di n. 33 posti di dirigente tecnico.

Il ricorrente, in servizio quale assistente, aveva partecipato alla selezione ed era risultato vincitore.

Frattanto, il sig. Sa.Gr., esterno all'Amministrazione regionale, aveva impugnato, con ricorso straordinario, il bando, ritenendolo illegittimo in quanto limitava la partecipazione agli interni.

Con decreto del Presidente della regione siciliana n. 550/2003, reso su conforme parere del CGA,

era stato accolto il ricorso straordinario con conseguente annullamento del bando.

Tale decreto era stato impugnato innanzi al T.A.R. Sicilia sede di Palermo, che, con sentenza n. 1334/2009, confermata con decisione del CGA n. 58/2011, lo aveva rigettato, ritenendo non più applicabile la normativa transitoria del 1985 in base alla quale il concorso interno era stato indetto.

Ritenendo che se il concorso fosse stato tempestivamente indetto lo avrebbe vinto e avrebbe, così, partecipato, superandola, alla selezione indetta nel 1996 per l'accesso al posto di dirigente superiore, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno subito per la perdita della chance di una progressione di carriera.

Per le Amministrazioni intimete si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con la quale, premesso che identico ricorso era stato rigettato con sentenza del Tribunale di Palermo sezione lavoro n. 2604 del 10 novembre 2014, ha formulato alcune eccezioni in rito.

Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese, facendo, tra l'altro, riferimento alla mancata adeguata dimostrazione del probabile conseguimento della utilitas costituita dall'avanzamento di carriera nel caso di tempestiva indizione della selezione.

Alla pubblica udienza del 24 giugno 2014, su conforme richiesta dell'avvocato dello Stato Stefano Vivacqua, nessuno presente per il ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente per effetto della ritardata indizione del concorso interno, per soli titoli, finalizzato alla copertura di n. 33 posti di dirigente tecnico indetto, con bando pubblicato il 17 gennaio 2001, dall'Assessorato regionale dei beni culturali.

Il ricorrente aveva vinto tale concorso, ma il bando era stato annullato in sede giurisdizionale (con conseguente travolgimento di tutti gli atti successivi), in quanto basato su una norma non più applicabile, ovvero l'art. 1 della l.r. n. 21/1986.

Sostiene essenzialmente che se l'Amministrazione regionale avesse indetto il concorso quando l'art. 1 della l.r. n. 21/1986 era ancora vigente, non sarebbe intervenuto l'annullamento in sede giurisdizionale e, pertanto, lo avrebbe vinto conseguendo la posizione di "dirigente tecnico", che gli avrebbe consentito di partecipare al concorso indetto nel 1996 per la qualifica dirigenziale superiore.

Può prescindere, per ragioni di economia processuale, dalla disamina delle eccezioni preliminari in rito sollevate dalla Difesa erariale, in quanto la pretesa del ricorrente è infondata nel merito.

Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, la risarcibilità del danno per perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, essendo necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, l'esistenza dei concreti presupposti per la realizzazione del risultato sperato; la chance non configura, infatti, una mera aspettativa, ma la possibilità effettiva di conseguire un utile valutabile (alla stregua di un criterio probabilistico) andata persa a causa del danno attuale subito (per tutte Consiglio di Stato, VI, 5 marzo 2015, n. 1099).

Orbene, come affermato nella sentenza del Tribunale di Palermo sezione lavoro n. 2604 del 10 novembre 2014 (che ha respinto identico ricorso proposto dallo stesso odierno ricorrente) non è stata data nessuna adeguata dimostrazione della vincita del concorso nel caso di anticipata indizione, in quanto ci si limita a fare riferimento al risultato conseguito in un diverso contesto temporale.

Va, peraltro, anche esclusa la colpa dell'Amministrazione, che non aveva l'obbligo di indire

tempestivamente una selezione finalizzata a consentire un avanzamento di carriera ai propri dipendenti, che avevano una mera aspettativa non tutelata giuridicamente al miglioramento della propria posizione.

Deve, inoltre, considerarsi che, come rilevato dalla Difesa erariale, l'indizione del concorso richiedeva la revisione della dotazione organica e, pertanto, la definizione di un procedimento particolarmente complesso tenuto conto dell'elevato numero di dipendenti dell'Assessorato regionale dei beni culturali.

Peraltro, la tesi prospettata in ricorso (circa la causazione del danno), finisce col diluire oltre ogni ragionevole limite il "principio di causalità" che deve necessariamente intercorrere tra fatto illecito ed evento dannoso (ex art. 2043 cod. civ.) e che nella specie non è - come già detto - la perdita di un bene della vita o di una concreta utilitas, bensì la perdita di una mera chance. Inoltre, la domanda risarcitoria è collegata non tanto al ritardo in sé della indizione concorsuale, ma alla sopravvenienza, imprevista ed imprevedibile, di una norma di legge che ha reso illegittimo il concorso indetto.

Tale fatto interrompe il nesso causale tra ritardo della P.A. e danno lamentato e ciò alla stregua della teoria c.d. della "regolarità causale", che consente di escludere dal nesso causale quegli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali ed imprevisti della condotta generatrice del danno.

Debbono pertanto ritenersi risarcibili, solo i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta della condotta (ex art. 1223 c.c.), nonché quelli mediati ed indiretti, ma a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi si pongano come conseguenze normalmente prevedibili del fatto illecito o dell'inadempimento.

Invero, le moderne teorie civilistiche tendono a passare dalla valutazione della "causalità" in senso stretto, alla valutazione della "prevedibilità" dell'evento (criterio, quest'ultimo, che del resto è codificato all'art. 1225 c.c. proprio ai fini della limitazione del danno risarcibile in ipotesi di inadempimento contrattuale) ed ormai gli approdi anche della giurisprudenza (cfr. Cassaz. Sez. 3, sent. n. 11609 del 31/05/2005) portano a dover distinguere tra "danno-evento" e "danno-conseguenza": il primo incentrato sul "nesso causale" in senso tradizionale, il secondo sulla "prevedibilità" del danno; e così come la "causalità" vale a collegare la condotta al danno-evento, la "prevedibilità" vale a collegare la condotta al danno-conseguenze lesive.

Di conseguenza non sussiste causalità adeguata ogni qualvolta nella serie degli eventi che si collocano a monte del danno, si inserisce un evento straordinario ed imprevedibile che spezza inevitabilmente la causalità acquiliana.

Nel caso a mano, ne deriva l'infondatezza della impostazione del ricorrente che è quella di collegare, in termini di causalità efficiente, il ritardo della indizione concorsuale con la sopravvenuta norma impeditiva del concorso stesso. Tale evento sebbene astrattamente "possibile", non era - di per sé - prevedibile e comunque - secondo la incontestata eccezione della Difesa erariale - era condizionato alla verifica della pianta organica, fatto questo che spezza ulteriormente il nesso di causalità su cui si basa l'azione proposta dall'odierno ricorrente.

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento pro quota in favore delle Amministrazioni regionali resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, spese generali e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi - Presidente

Nicola Maisano - Consigliere

Aurora Lento - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 10 luglio 2015.